DDL semplificazioni 2024: cosa prevede

La guida sul DDL semplificazioni 2024 con novità su imprese, scuola e servizi ai cittadini.

Nel Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 è stato approvato il nuovo DDL semplificazioni 2024, ossia il **Disegno di** **Legge Semplificazioni,** coordinato dal Ministero della Pubblica Amministrazione sotto la guida del Ministro **Paolo Zangrillo.**

Al testo è connesso anche il **DPR semplificazioni 2024,** ovvero lo schema di regolamento che semplifica l’accesso ai servizi pubblici dell’anagrafe, dello Stato civile e funerari per i cittadini.

Chiariamo che le **regole introdotte dal DDL** (*come quelle del DPR*) entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo ufficiale.

In attesa che il testo definitivo sia pubblico, scopriamo insieme **cosa prevede il DDL semplificazioni 2024,** spiegando i provvedimenti, in modo chiaro e per punti.

**1) SCUOLA, SPARISCE L’ABOLIZIONE DELLA CALL VELOCE**

Nell’ultima bozza disponibile post Consiglio dei Ministri, sparisce l’abolizione della [call veloce docenti](https://www.ticonsiglio.com/call-veloce-docenti/) dal DDL semplificazioni. Inizialmente il testo prevedeva che a partire dalle operazioni di assunzione a tempo indeterminato relative all’anno scolastico 2024 2025, poteva essere abrogata la procedura della **Call Veloce.** Ricordiamo che questa procedura disciplina la **chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato** di personale docente ed educativo sui posti rimasti vacanti dopo le altre operazioni di assunzione permanenti.

Il DDL semplificazioni 2024 avrebbe dovuto stabilire, per le immissioni in ruolo del 2024 2025, **nuove modalità di assunzione**, con una suddivisione al 50% tra le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e i [concorsi docenti](https://www.ticonsiglio.com/concorsi-scuola-bandi-docenti/). Poi però, in Consiglio dei Ministri, l’ipotesi di abolizione della Call Veloce sarebbe saltata, come vi spieghiamo nel dettaglio in [questo approfondimento](https://www.ticonsiglio.com/niente-stop-call-veloce-docenti-ddl-semplificazioni/). Chiariamo che bisognerà attendere l’ok ufficiale del testo nel Consiglio dei Ministri per avere conferme in merito. E noi, vi aggiorneremo.

**2) NOVITÀ PER DOCENTI DI SOSTEGNO E SUPPLENTI**

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito nel DDL ha stabilito una **corsia preferenziale per la conferma dei supplenti annuali.** Il testo, ancora in bozza, prevede che i precari, inclusi quelli senza specializzazione, che abbiano svolto una supplenza annuale o fino al 30 giugno dell’anno in corso, possano essere confermati su richiesta delle famiglie.

Inoltre, **i docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno** **avranno priorità assoluta nella conferma** sullo stesso posto l’anno successivo. Questa priorità si applica anche ai docenti senza specializzazione che hanno svolto 3 anni di insegnamento su posto di sostegno e si sono classificati con il miglior punteggio nelle graduatorie di sostegno. È previsto anche un punteggio aggiuntivo per il personale che assicuri la continuità didattica.

L’obiettivo di questa misura è garantire un ciclo completo di sostegno per ogni studente con disabilità. Per tutti i dettagli potete leggere [questo approfondimento](https://www.ticonsiglio.com/conferma-docenti-sostegno-precari-su-richiesta-famiglie-decreto-scuola/).

**3) NUOVE REGOLE PER LE SCUOLE PARITARIE**

Nel testo del **DDL semplificazioni** arrivano delle misure che attengono alle **scuole paritarie**, le quali potranno creare classi temporanee in caso di eccessivo numero di iscritti. Poi, in caso di ritardi nei pagamenti di tasse e contributi, non perderanno lo status di paritarie se vantano un credito compensabile con il Ministero dell’Istruzione.

**4) OK ALLA PIATTAFORMA PER LE ISCRIZIONI A SCUOLA**

A partire dall’anno scolastico 2024 2025, **l’iscrizione alle scuole statali di primo e secondo ciclo** avviene online tramite una piattaforma dedicata. Le scuole secondarie di primo grado devono ottenere l’attestato di ammissione alla scuola successiva dalla stessa piattaforma per iscrivere gli studenti al primo anno.

Per quanto riguarda **le scuole secondarie di secondo grado,** devono acquisire l’attestato di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, compreso il voto finale, sempre attraverso la piattaforma, per iscrivere gli studenti al primo anno. L’attestato così ottenuto è valido per l’ammissione all’**esame di Stato conclusivo** del secondo ciclo d’istruzione.

**5) NOVITÀ PER LE EDUCATRICI DELL’INFANZIA**

Le educatrici degli asili nido e delle scuole dell’infanzia non saranno più responsabili delle **attività ludico – ricreative** o di **mero accudimento**, che saranno separate dai loro compiti. Questo consentirà loro di dedicarsi maggiormente all’aspetto educativo, promuovendo una crescita più equilibrata e armoniosa dei bambini.

Il DDL prevede anche che il **Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione,** che attualmente finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, d’ora in poi finanzi esclusivamente servizi educativi per l’infanzia accreditati, oltre alle scuole dell’infanzia, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie.

**6) CONCORSI SCUOLA, NO AL RICONOSCIMENTO LAUREE ESTERE**

La bozza del DDL inizialmente prevedeva una misura significativa per le lauree ottenute all’estero. Queste lauree avrebbero dovuto essere riconosciute e considerate valide anche nei concorsi per **l’ingresso nel sistema scolastico nazionale.**

Nella bozza finale che è stata resa nota dopo il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, però, tale ipotesi sembra essere stata accantonata. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti nel testo conclusivo.

**7) NOVITÀ PER I DOCENTI UNIVERSITARI**

Il testo del Disegno di Legge semplificazioni 2024 stabilisce anche che i professori universitari che **hanno raggiunto i 15 o 20 anni di servizio** come ordinari potranno ottenere **il titolo di emeriti o onorari** anche dopo la pensione o le dimissioni. Questo rappresenta un importante riconoscimento per il loro impegno e la loro dedizione nel campo dell’istruzione superiore. Nello specifico, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, ai professori ordinari può essere conferito alternativamente:

* **il titolo di professore emerito** se hanno prestato servizio nel ruolo di professore di prima fascia per almeno 20 anni;
* **il titolo di professore onorario** se il servizio è stato di almeno 15 anni.

Il **conferimento avviene tramite Decreto del Rettore,** previa deliberazione della Facoltà o Scuola di appartenenza, tenendo conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore. I professori emeriti non godono di alcuna prerogativa accademica, ma l’elenco di coloro ai quali è stato conferito il titolo è pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo.

Tuttavia, il titolo di professore emerito non può essere conferito a **coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari** più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche, né a coloro che hanno causato discredito all’Ateneo. Inoltre, con successivo **Decreto del Ministro dell’università e della ricerca** possono essere definiti ulteriori requisiti ai fini del conferimento del titolo.

**8) SEMPLIFICAZIONI CONSORZI UNIVERSITARI**

Il DDL stabilisce anche semplificazioni per gli statuti universitari e per la procedura di riconoscimento dei **Consorzi Universitari.**

Salta invece il riconoscimento dei crediti semplificato inizialmente deciso nel DDL per gli studenti degli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**. Questo **riconoscimento** doveva servire a ridurre gli ostacoli nel passaggio dall’istruzione tecnica superiore all’istruzione universitaria, fornendo agli studenti una maggiore continuità nel loro percorso educativo. Ma per adesso, tale possibilità è stata accantonata.

**9) SALTA IL RITORNO DEL BONUS FIERE**

Con il **DDL semplificazioni 2024** sarebbe dovuto tornare il bonus fiere, ma nella bozza del testo, l’agevolazione è scomparsa. Niente da fare, quindi, per il voucher del valore massimo di 10.000 euro utilizzabile per partecipare a **fiere organizzate in Italia.**La misura potrebbe essere inserita in fase di conversione e noi vi aggiorneremo.

**10) CAMBIANO I DIRITTI PER LA SORDOCECITÀ**

Il testo modifica la normativa in materia di riconoscimento dei **diritti delle persone sordocieche,** riconoscendo la condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza.

**11) NUOVE REGOLE PER LE GUIDE ALPINE**

Le guide alpine non saranno più tenute a presentare il **certificato di idoneità psico-fisica** e potranno ottenere l’abilitazione senza aver lavorato per dieci anni come *“aspiranti guide alpine”.* Inoltre, per loro, l’iscrizione negli albi **ha validità per tre anni** e il rinnovo è condizionato al soddisfacimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

**12) ARRIVA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO PALLET**

Arriva nel testo del **Disegno di legge semplificazioni 2024** anche un nuovo sistema di interscambio per il pallet. Ricordiamo che il **pallet** è una piattaforma piatta su cui vengono posizionate merci. Si tratta di un sistema fondamentale per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci mediante l’uso di strumenti come carrelli elevatori, transpallet e simili.

Il **nuovo sistema di interscambio** di pallet si applica ai pallet standardizzati utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di merci nel territorio nazionale, contraddistinti da marchi registrati. Sono esclusi sono i pallet non interscambiabili e gli scambi con destinazioni estere. Il testo poi, definisce **diverse tipologie di pallet**, tra cui riutilizzabili e standardizzati, e istituisce criteri per il loro scambio.

I soggetti che ricevono pallet sono tenuti a restituirne un numero uguale, con caratteristiche simili, entro determinati termini. In caso di impossibilità, devono emettere un **buono pallet.** La mancata restituzione entro sei mesi comporta sanzioni. Saranno poi, le associazioni di categoria a elaborare delle linee guida operative.

**13) MISURE PER IMPRESE, TURISMO E NAVIGAZIONE**

Il DDL introduce delle misure di semplificazione in favore delle attività economiche, turistiche e della navigazione per:

* **la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo;**
* **la facoltà per i Comuni di concedere alle strutture alberghiere porzioni di strade pubbliche**, in via temporanea, finalizzate al parcheggio o al carico-scarico di bagagli;
* **l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco** sul ruolo dell’equipaggio o sulla licenza qualora vi sia necessità di far ruotare il personale tra navi e galleggianti;
* **lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della navigazione** per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo;
* **la semplificazione delle disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro;**
* **l’eliminazione delle criticità delle norme fiscali volte a favorire la fusione tra fondazioni,** stabilendo che il criterio per l’assegnazione del credito di imposta per gli anni agevolati sia l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione.

**14) NASCONO LE FARMACIE DEI SERVIZI**

Il **DDL semplificazione 2024** prevede l’erogazione in farmacia di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia riportanti la denominazione di **“farmacia dei servizi”,** quali:

* **la dispensazione di dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti** in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
* **prestazioni analitiche di prima istanza** (test per glicemia, emoglobina, urine, etc.) non più limitate all’autocontrollo;
* **la possibilità che i farmacisti, appositamente formati, possano somministrare tutti i vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale** nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni;
* **la possibilità di effettuare i test diagnostici** per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
* **la possibilità di scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta** tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale.

Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari, previa stipula del contratto di rete.

**15) SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI**

Il Disegno di Legge poi, snellisce le norme e i procedimenti in materia di:

• circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;

• traduzioni giurate;

• permesso di costruire su immobili vincolati

• rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri;

• dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.

***Ricordiamo che le regole introdotte dal DDL entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.***